

Verbale n. 57 del 13/02/2021

Il Revisore del COMUNE DI TORRE PELLICE

Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di febbraio, il sottoscritto Revisore dei conti, Argentero Margherita, nominato con deliberazione consigliere n. 50 del 17.12.2018 per il triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCELENZE DI PERSONALE. DOTAZIONE ORGANICA".

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare un aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2021/2023;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

- Allegato A – Dotazione organica dell'ente, che rappresenta il personale in servizio al 31.12.2020;
- Allegato B – Capacità assunzionale 2021/2023 Spese di personale di cui all'art.1, comma 557 della l. 296/2006;
- Allegato B2 – Resti assunzionali 2015/2019;
- Allegato C – Verifica rispetto limite della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

Considerato che l'amministrazione prevede:

Anno 2021:

- assunzione di n.1 operario – manutentore – addetto servizi esterni, cat. B1, a tempo pieno e indeterminato, appartenente alle categorie protette ai sensi della L. n.68/99, tramite avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della L. n.56/87 e s.m.i., previa convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art.11 della Legge medesima;

-assunzione di n.1 istruttore direttivo di Polizia locale di cat.D, posizione economica di accesso D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, mobilità volontaria o concorso pubblico;

Anno 2022:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante procedure di concorso o mobilità;

Anno 2023:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante procedure di concorso o mobilità;

Considerato inoltre che l'ente intende procedere alle seguenti assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010, pari a massimi euro 40.421,23;

Preso atto:

- della possibilità, in quanto ente virtuoso, di poter incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, seppur entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;

- che le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, dovendo in ogni caso continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre per le restanti spese;

Verificato che questo ente:

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;

-l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.165 del 19/10/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;

-l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con la presente deliberazione;

-l'ente ha rispettato i limiti di approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

-l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art.27, comma 9, lett.c.), del d.l. 26/4/2014, n.66 convertito nella legge 23/6/2014, n.89 di integrazione dell'art.9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n.185;

-l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art.243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

-con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 08/04/2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art.1, comma 831, legge n.145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2021/2023 con la proposta di deliberazione della giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Revisore Unico
Margherita Argentero

